



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORGANO TECNICO COMUNALE

COMUNE DI COAZZE
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE.
VARIANTE PARZIALE N.9
AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R.56/77 E S.M.I.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.,
ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativo Allegato I

AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS ORGANO
TECNICO DEL COMUNE DI GIAVENO

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS

Articolo 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i

In data 24/08/2023 alle ore 15,00, presso la sala riunioni del Servizio Urbanistica del Comune di Giaveno, in via Francesco Marchini n°2, piano primo, si è riunito l'Organo Tecnico Comunale istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R.40/98, e composto dai membri designati con delibera di Giunta Comunale n°50 del 08.03.2019, di seguito elencati:

- a) il Responsabile del Servizio Urbanistica, con funzione di Presidente, in possesso di competenze tecnico scientifiche in materia di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela paesaggistica;
- b) il Responsabile del Servizio Ambiente in possesso di competenze in materia Ambientale;
- c) un funzionario dell'Area Tecnica in possesso di competenze scientifiche all'uopo delegato dal Responsabile dell'Area Tecnica

nelle persone dei signori:


- arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell'Area Tecnica, che assume la funzione di Presidente
- arch. Tiziana Perino Duca, Responsabile del Servizio Urbanistica
- arch. Silvia Antonielli, Responsabile del Servizio Ambiente

al fine di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art.15, comma 1, del D.Lgs.152/2006 in merito alla **Variante Parziale n.9** del Comune di Coazze, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Coazze n.6 del 17/03/2023 con cui è stato individuato l'Organo Tecnico per l'espletamento delle funzioni inerenti la VAS di competenza comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, mediante conferimento di incarico a dipendenti del Comune di Giaveno attualmente già costituenti l'Organo Tecnico di tale comune, nelle persone dei signori sopra citati, in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 40/98 e s.m.i.

Le funzioni di segretario sono svolte arch. Tiziana Perino Duca, Responsabile del Servizio Urbanistica.

In apertura dei lavori il Presidente dell'Organo Tecnico ricorda che:

- le norme relative alla procedura di VAS sono le seguenti:
 - la L.R. 14/12/1998 n.40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", ed in particolare l'art.20 inerente alla compatibilità dei piani e programmi (abrogata dalla L.R.13/2023 del 09/07/2023 ma applicabile a tutti i procedimenti in corso prima dell'entrata in vigore della L.R. 13/2023 cioè il 04/08/2023)
 - il D.lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte seconda, inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica, recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2011;
 - la D.G.R. n.21-892 del 12/01/2015 che ha per oggetto "Valutazione Ambientale Strategica - Approvazione del documento tecnico di indirizzo Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale";
 - la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 che ha per oggetto "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo)"la L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.
 - la L.R. 19/07/2023 n.13. "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998 n.40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), da applicarsi a tutte le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge (cioè dopo il 04/08/2023) ossia al 05/08/2023.
- L'Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione comunale cui compete l'approvazione del piano (in questo caso il Comune di Coazze) e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico Comunale (O.T.C.). In caso di Amministrazioni Comunali non dotate di un proprio O.T.C., le stesse possono avvalersi di un altro O.T.C. già istituito, come previsto dall'art.3 bis c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i. come nel caso del Comune di Giaveno, (dotato di proprio O.T.C.), al quale è stata fatta esplicita richiesta in data 11/10/2021 prot. 6045 (registrata al protocollo del Comune di Giaveno al n°24540 del 11/10/2021);
- il Comune di Giaveno si è dotato di Organo Tecnico Comunale istituito con deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 08/03/2019 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98 (ora L.R. 13/2023);
- il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS costituisce lo screening per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – VAS della Variante parziale n.9 al PRGC vigente del Comune di Coazze.



PREMESSO CHE

L'Amministrazione Comunale del Comune di Coazze ha predisposto una Variante parziale ai sensi dell'art.17, c.5 della LR56/1977 e s.m.i., finalizzata principalmente a riconsiderare alcune previsioni insediative sulla base delle attuali esigenze dei rispettivi proprietari e della collettività, operando alcune variazioni allo strumento urbanistico generale vigente, sia a livello normativo che cartografico.

Al fine di conseguire tali obiettivi è stato conferito l'incarico all'Arch. Enrico Bonifetto, con studio in via Brugnone 12 a Torino, per la redazione della Variante Parziale n.9 al P.R.G.C. vigente ed all'Architetto Andrea Cavaliere, con studio in via Einaudi n.38 a Moncalieri (TO), per la redazione della documentazione per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS (art. 17 c. 5 l.r. 56/77 e s.m.i.).

In data 17/03/2023 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°6, l'Amministrazione comunale di Coazze ha avviato le procedure di adozione della Variante Parziale n.9 al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. con i fini precedentemente esposti.

L'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i, al comma 8, prevede di sottoporre a **verifica preventiva di assoggettabilità a VAS** le varianti formate ai sensi del sopracitato articolo, nel caso esse non rientrino nei casi di esclusione automatica.

L'O.T.C. del Comune di Giaveno, in data 28/04/2023, ha esaminato il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS predisposto dall'Arch. Andrea Cavaliere ed ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale a cui richiedere il parere tecnico:

- **CITTA' METROPOLITANA di Torino** Dipartimento Ambiente e Vigilanza (PEC)
- **A.R.P.A. PIEMONTE**
- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**
- **Ente gestore fognature, acquedotto: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.** di TORINO

ai quali il Comune di Coazze ha trasmesso la documentazione, richiedendone il parere tecnico.

Vista la documentazione pervenuta dal Comune di Coazze in data 10/07/2023 pr.17656, come di seguito elencata, per l'espletamento dell'attività richiesta all'O.T.C. del Comune di Giaveno relativa all'emissione del provvedimento di verifica in oggetto indicato:

- Relazione tecnica;
- Parere della Città Metropolitana Area Sviluppo sostenibile e pianificazione – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale (prot.3550 del 06/06/2023 Comune di Coazze)
- Parere Arpa Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione del 06/06/2023 (prot.3577 del 07/06/2023 Comune di Coazze)
- Parere Soprintendenza Archeologia Paesaggio Belle Arti per la Città Metropolitana di Torino (prot.3607 del 08/06/2023 Comune di Coazze).

Preso atto che:

Il Comune di Coazze è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.151-16626 del 10/02/1997.

Il P.R.G.C. vigente del Comune di Coazze non è stato sottoposto a VAS.

Allo strumento urbanistico generale vigente sono state apportate le seguenti varianti:

 pag. 3

- 1) Variante strutturale n.2, approvata con DGR n. 6-2408 del 12/03/2001,
- 2) Variante strutturale n. 3, di adeguamento al PAI, approvata con DGR 47-9373 del 1/08/2008
- 3) Modifiche ai sensi del comma 8 art.17 L.R.56/77 s.m.i. approvate con D.C.C. n.9 del 17/02/2009;
- 4) Modifiche ai sensi del comma 8 art.17 L.R.56/77 s.m.i. approvate con D.C.C. n.23 del 3/07/2010
- 5) Variante Parziale n.4 approvata con D.C.C. n.24 del 13/07/2010
- 6) Variante Parziale n.5 approvata con D.C.C. n.25 del 13/07/2010
- 7) Variante Parziale n.6 approvata con D. C.C. n.16 del 06/07/2011
- 8) Modifiche ai sensi del comma 12 art.17 L.R.56/77 s.m.i. approvate con D.C.C. n.22 del 23/05/2013
- 9) Variante Parziale n.7 approvata con Deliberazione del C.C.n.40 del 19/09/2014.
- 10) Variante Parziale n.8 approvata con Deliberazione del C.C.n.28 del 04/10/2022.

In data 11/03/2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n°6, è stato adottato il progetto di Variante Parziale n.9, ai sensi dell'art.17 c.5 della LUR 56/77 e s.m.i..

Preso atto che le modifiche previste dalla presente Variante consistono principalmente in:

- Riclassificazione di aree agricole in aree residenziali consolidate
- Completamento di lotti in aree urbanizzate residenziali
- Riclassificazione di aree residenziali di completamento o di nuovo impianto ad aree residenziali consolidate od agricole;
- Riclassificazione di aree agricole , interventi diversi nel tessuto edilizio e infrastrutturale – adeguamento ai disposti dei normative regionali e statali
- Integrazioni e specificazioni alle Norme di Attuazione

Considerata l'entità delle varianti apportate.

Preso atto che nel territorio di Coazze, oltre ai beni vincolati dal D.Lgs.42/04 art.142, sono individuati i seguenti beni paesaggistici:


- Parco Naturale SIC-ZPS Orsiera Rocciavrè (Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie).
- D.M. 01/08/1985 - *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze (Galassino).*

e che nessuna delle misure della Variante incide sulle aree tutelate quali SIC/ZPS e non risulta necessario acquisire il parere dell'Ente Parco Orsiera Rocciavrè.

Il progetto preliminare della Variante Parziale n.9 al P.R.G.C., contenente tra gli elaborati anche quelli relativi al Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Vas, è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Coazze e non sono pervenute osservazioni di carattere ambientale da parte di associazioni o cittadini, se non i contributi dei soggetti con competenza ambientale individuati dall'O.T.C. incaricato e come sopra specificati.

Visti i pareri pervenuti da parte di:

- Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente – Vigilanza ambientale (prot. Comune di Coazze n.3550 del 06/06/2023)



- ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest (prot. Comune di Coazze n.3577 del 07/06/2023)
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (prot. Comune di Coazze n.3607 del 08/06/2023).

Vista, inoltre, la determinazione dirigenziale DD 21-43 del 20/04/2023 della Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Pianificazione Territoriale (prot. Comune di Coazze n.2665 del 26/04/2023) .

Rilevato che:

- Il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica *"in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, e non sono presumibili effetti ed impatti ambientali significativi sulle componenti ambientali..."* esprimendo comunque alcune raccomandazioni;
- l'Arpa, ha formulato osservazioni ed ha proposto alcuni specifici interventi di mitigazione o compensazione.
- La Soprintendenza Archeologia, Paesaggio, Belle Arti per la Città Metropolitana di Torino ha ritenuto che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica, esprimendo alcune raccomandazioni.
- Non risulta pervenuto alcun parere da parte di SMAT.


Si allegano alla presente i pareri pervenuti.

Vista la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, contenuta nella documentazione pervenuta dal Comune di Coazze in data 10/07/2023 ed in particolare:

In merito alle osservazioni della Città Metropolitana Area sviluppo sostenibile e pianificazione – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale e dell'ARPA:

Punto 1) -Tutela delle aree agricole (Città Metropolitana – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale)

Relativamente a quanto affermato in merito all' area di cui alla scheda A4, si chiarisce che con la Variante si è unicamente preso atto dell'area di pertinenza dell'edificio, e della sua superficie ad orto e giardino; Si fa presente inoltre che nelle aree agricole è possibile edificare strutture senza limite di volumetria, e quindi con un consumo di suolo maggiore. **Si ritiene opportuno accogliere comunque l'osservazione, riducendo l'area Rrc unicamente alla stretta pertinenza dell'edificio.**



Riguardo alle aree di cui alle schede B2, B5, B6 e D5:

- **Relativamente a quanto affermato in merito alla scheda B2**, in accordo anche con il Dipartimento di Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana, si ritiene opportuno accogliere l'osservazione, limitando l'estensione del lotto al profilo del fabbricato prospiciente (ambito Ranc11), al fine di garantire il varco e compattare l'edificato. **Di conseguenza, il lotto di completamento n. 56 viene ridotto a mq. 515 ed il relativo parcheggio Sap 62 a mq. 55.**
- **Relativamente a quanto affermato in merito alla scheda B5**, in accordo anche con il Dipartimento di Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana, si ritiene opportuno accogliere l'osservazione. Il lotto di completamento n. 59 viene quindi stralciato dalle previsioni della presente Variante.
- **Relativamente a quanto affermato in merito alla scheda B6**, (rinominata come B5 a seguito dello stralcio della scheda precedente) si accoglie l'osservazione; al termine del paragrafo "PRESCRIZIONI PAESAGGISTICO AMBIENTALI" si ritiene opportuno aggiungere nuovo comma: **"La nuova edificazione e le aree impermeabilizzate dovranno comunque mantenersi ad un minimo di mt. 10 di distanza dal confine dell'area boscata sita a monte del lotto"**.
- **Relativamente a quanto affermato in merito all' area di cui alla scheda D5**, in accordo anche con il Dipartimento di Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana, si ritiene opportuno accogliere l'osservazione. Il lotto Dma 7 viene quindi stralciato dalle previsioni della presente Variante.

Punti 2) Compensazioni – 5) Valutazioni ambientali delle azioni D4, D6, e D7 (Città Metropolitana – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale) - punto 2) – Consumo di suolo e compensazioni (ARPA)

Si prende atto dei suggerimenti degli Enti e si accoglie l'osservazione. Oltre alle aree Saup 1, viene individuata una nuova area di compensazione alla confluenza del Sangone con il Sangonetto (Saup 1bis) per ulteriori 7.000 mq circa, sufficienti a coprire il saldo negativo della presente Variante 9 (mq. 1945) a seguito degli stralci parziale e totale delle aree di cui alle schede B2 e B5)

Si precisa che, in merito, al termine della scheda n. 26, delle N.d'A., nella precedente Variante n. 9, in accoglimento di precedente osservazione, era già stata introdotta la frase:

"A tal fine il comune istituisce un apposito capitolo del bilancio comunale ove confluirà il contributo monetario a carico dei proponenti dell'intervento edilizio, ed adotterà apposito regolamento ove sarà determinato, per le aree di trasformazione, il valore monetario unitario a mq, in ragione del valore ecosistemico perso" che viene mantenuta nell'articolo.

Punto 1) (ARPA) – Invarianza idraulica - punto 3) (Città Metropolitana – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale) – Mitigazioni - Invarianza idraulica:

Si prende atto dell'osservazione dell'ARPA e si condivide. Tali prescrizioni però, essendo di tipo generale, non possono essere inserite in una Variante Parziale, ma saranno inserite per tutte le aree all'interno delle Norme di Attuazione del PRGC nella redazione della prossima Variante Strutturale

In merito a quanto affermato dalla Città Metropolitana, si fa presente che i disposti di cui all' Art. 27 (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne) delle Norme di Attuazione della DGR 2 Novembre 2021 n. 179-18293 fanno riferimento appunto alle acque di dilavamento:

".....le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale
".....acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie " le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici....."

Non si ritiene quindi l'osservazione pertinente con gli oggetti della variante indicati.



Punto 4 - Mitigazioni - Eco sostenibilità' (Città Metropolitana – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale) – **Ulteriori mitigazioni** (ARPA):

Non si ritiene l'osservazione pertinente in quanto l'applicazione di tali normative (obbligatorie comunque di legge) risulta già prevista all'interno del Regolamento edilizio comunale, e non riveste rilevanza urbanistica, ma sarà oggetto di verifica al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio.

In merito al punto 3) - Rumore (ARPA)

Si prende atto. A seguito dell'approvazione della Variante verrà adeguato anche il Piano Acustico comunale

In merito al punto 5) - Demolizioni (ARPA)

Non si ritiene l'osservazione pertinente in quanto l'applicazione di tali normative (obbligatorie comunque di legge) risulta già prevista all'interno del Regolamento edilizio comunale, e non riveste rilevanza urbanistica, ma sarà oggetto di verifica al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio.

CONCLUSIONI

Preso atto dei contributi ambientali pervenuti dagli Enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati ed esaminate le proposte del Comune di Coazze contenute nella relazione tecnica inviata all'O.T.C. in data 10/07/2023 e sopra riportate,

L'ORGANO TECNICO COMUNALE DETERMINA DI ESCLUDERE,

ai sensi dell'articolo 12 - D.lgs. 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931 e s.m.i.,

la **VARIANTE PARZIALE N.9 AL P.R.G.C. VIGENTE del Comune di Coazze**, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., **dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, poiché, alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, evidenziate anche con il supporto del contributo dei citati Enti, **non si ritiene che le previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale attinente.**

Con riferimento alle osservazioni pervenute, **si prescrive al Comune di Coazze di recepirne i contributi in fase di approvazione** nel modo seguente:

Punto 1) Tutela aree agricole (Città Metropolitana – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale)

- a) In merito all'area di cui alla scheda A4, ridurre tale area alla stretta pertinenza dell'edificio.
- b) In merito all'area di cui alla scheda B2, limitare l'estensione del lotto al profilo del fabbricato prospiciente (ambito Ranc11), al fine di garantire il varco e compattare l'edificato;
- c) In merito all'area di cui alla scheda B5, stralciare tale previsione da quelle della Variante n.9;
- d) In merito all'area di cui alla scheda D5, stralciare tale previsione da quelle della Variante n.9.

Punti 2) Compensazioni (Città Metropolitana – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale) - **punto 2) – Consumo di suolo e compensazioni** (ARPA)



Oltre alle aree Saup 1, dovrà essere individuata una nuova area di compensazione alla confluenza del Sangone con il Sangonetto (Saup 1bis) per ulteriori 6.500 mq circa, sufficienti a coprire il saldo negativo della presente Variante 9.

Inoltre, in merito di verifica dell'idoneità delle reti esistenti rispetto alle modifiche oggetto della Variante si richiede di allegare dichiarazione di compatibilità.

Il presente parere viene trasmesso al Comune di Coazze affinché provveda alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e per i successivi provvedimenti di competenza.

Si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente atto i documenti pervenuti ed i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e citati nel presente atto.

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Arch. Silvia Antonielli



Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Arch. Tiziana Perino Duca

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Presidente dell'Organo Tecnico Comunale

Arch. Paolo Caligaris